

Cassazione civile sez. I - 21/02/2025, n. 4561

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura - Relatore
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere
Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9238/2024 R.G.

proposto da:

Vi.Ma., elettivamente domiciliato in ALESSANDRIA CORSO CRIMEA 69, presso lo studio dell'avvocato PESCE DANIELA (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARENCO STEFANO (Omissis)
-ricorrente-

contro

Ca.Si., elettivamente domiciliato in Novara via San Francesco d'Assisi 18/e, presso lo studio dell'avvocato DESSI' LUIGI (Omissis) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1020/2023 depositata il 02/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

Con decreto emesso dal Tribunale di Alessandria il 12 febbraio 2019, Ca.Si. e Vi.Ma. si separavano consensualmente alle seguenti condizioni: circa le modalità di affidamento dei minori, si prevedeva l'ordinario regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con la residenza dei figli presso l'abitazione paterna; in particolare con frequentazione assolutamente paritetica e, secondo il principio dell'alternanza, con la seguente cadenza infrasettimanale: a) lunedì e martedì con la madre, mercoledì, giovedì e venerdì con il padre, ed il weekend con la madre e viceversa. Il tutto al fine di garantire un regime 'paritetico' tra i coniugi.

Quanto al contributo al mantenimento per i figli, il Sig. Vi.Ma. era tenuto a versare un importo di Euro 800,00 alla sig.ra Ca.Si., unitamente al 50% delle spese straordinarie.

Con ricorso depositato in data 30 aprile 2020, Vi.Ma. adiva il Tribunale di Alessandria per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, chiedendo altresì la regolamentazione dei rapporti genitori-figli - con collocazione degli stessi a settimane alternate presso i coniugi - e la revisione del contributo al mantenimento per i figli minori, in via principale, "in via diretta per i periodi di corrispettiva competenza ed effettiva permanenza della prole presso di sé".

Ca.Si. si costituiva in giudizio associandosi alla domanda sullo status, sussistendo pacificamente i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio; chiedeva altresì conferma della regolamentazione dei rapporti genitori-figli pattuita in sede di separazione, con modifica della collocazione abitativa prevalente dei minori presso la madre. In punto economico, si opponeva alla revisione in peius del contributo per i figli, chiedendo invece un aumento dello stesso nella misura complessiva di Euro 1.000,00, a carico del sig. Vi.Ma.

Con sentenza n. 446/2022, pubblicata il 23/05/2022, il Tribunale di Alessandria pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione; confermava l'assegnazione della casa coniugale al padre, presso il quale i minori mantenevano la residenza, e disponeva la permanenza dei tre figli in eguale misura con la madre e con il padre presso le rispettive case, secondo il principio dell'alternanza infrasettimanale, confermando, quindi, la calendarizzazione già pattuita in sede di separazione.

Infine, in tema di mantenimento dei figli il Giudice di prime cure poneva a suo carico l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.ra Ca.Si. una somma complessiva pari ad Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.

Avverso tale sentenza Silvia Ca.Si. proponeva appello chiedendo la mancata riformulazione del regime di collocazione e del calendario di permanenza dei figli presso ciascun genitore e censurando la riduzione del mantenimento nella misura mensile di Euro 500,00, rispetto all'importo di Euro 800,00 concordato in sede di separazione.

Si costituiva Vi.Ma. contestando l'appello principale e proponendo appello incidentale nella parte in cui non prevedeva un regime di alternanza settimanale di permanenza dei minori con i coniugi, al fine di garantire agli stessi maggiore stabilità e nella parte in cui non prevedeva il mantenimento diretto dei minori, per i periodi di rispettiva competenza e permanenza presso ciascun genitore e, in subordine, nella parte in cui non statuiva a carico del genitore ritenuto più abiente un contributo mensile non superiore a Euro 300,00.

Con sentenza n. 1020/2023, pubblicata in data 02/11/2023, la Corte di Appello di Torino apportava modeste variazioni allo schema settimanale alternato di collocazione dei tre minori previsto dal Tribunale di Alessandria integrando con la previsione che il mercoledì,

il giovedì ed il venerdì della settimana a) ed il lunedì e martedì della settimana b) (ovvero nei giorni infrasettimanali di permanenza dei minori presso il padre), i figli rimangono presso la madre dall'orario di uscita di scuola sino alle ore 19.00, qualora il padre in tale orario fosse impegnato in attività lavorativa; prevedeva poi quale contributo per il mantenimento dei minori a carico del padre la somma di Euro 800 mensili, oltre rivalutazione Istat già maturata dalla data della separazione consensuale ad oggi.

Il Giudice del gravame riteneva di non disporre l'audizione dei minori in quanto considerato superfluo e non conforme al loro interesse.

La Corte distrettuale riteneva inoltre che fosse da accogliere la richiesta della sig.ra Ca.Si. di maggiore permanenza dei figli presso di sé qualora il padre sia impegnato, nel corso della settimana, in attività lavorativa.

Osservava poi che nonostante i tempi di collocazione dei minori presso ciascun genitore siano paritari, doveva essere confermata la previsione di un contributo di mantenimento perequativo a carico del padre, che gode di una condizione economico reddituale migliore.

Sottolineava che la riduzione dell'assegno disposta dal Tribunale poggiasse su affermazioni contraddittorie giacché, da un lato, il primo Giudice aveva considerato inattendibili le dichiarazioni fiscali del soggetto onerato ritenendo irrilevante la modifica dei patti sociali della società "Costa dei Platani Società Agricola SS" che gestisce l'azienda agricola e l'agriturismo omonimo circa una diversa e più svantaggiosa - per il Vi.Ma. - ripartizione degli utili, mentre dall'altro valorizzava le affermazioni del sig. Vi.Ma. circa una contrazione di detti utili in dipendenza della pandemia, in alcun modo suffragate da dati concreti documentali relativi alla società (bilanci sociali, conti correnti sociali, etc.), e la situazione debitoria della stessa società, così operando una indebita confusione fra la situazione della persona giuridica e quella della persona fisica del Vi.Ma.

Evidenziava inoltre che il Tribunale considerava direttamente in capo all'appellato i debiti sociali per il quali il Vi.Ma. non aveva mai documentato di avervi fatto fronte ed altresì aveva trascurato i "rimborsi spese" sistematicamente confluiti sui conti correnti del medesimo da parte della società e l'incremento reddituale ottenuto dal Vi.Ma. con il reperimento di ulteriore attività come dipendente.

Sottolineava che il sig. Vi.Ma. aveva infatti innanzitutto fondato la richiesta di eliminazione/riduzione del contributo di mantenimento sulla intervenuta modifica dei patti sociali, che vedevano in forza di un accordo del 2015 il socio Vi.Ma., titolare di una quota societaria del 25%, destinatario del 90% degli utili; in forza di diverso accordo stipulato in data 19.3.2020, ovvero circa un mese prima del deposito del ricorso per divorzio, i soci stabilivano che al Vi.Ma. fossero riconosciuti invece utili in proporzione della quota posseduta, ovvero nella misura del 25%. Osservava poi che la dichiarazione dei redditi presentate dall'appellato nell'anno 2019 erano inattendibili (euro 2.676,00 ed un reddito

imponibile di Euro 1.217,00) in quanto del tutto incompatibile con gli oneri di mantenimento spontaneamente assunti negli accordi di separazione.

Riteneva corretta l'affermazione del Tribunale laddove sosteneva che "in ragione della inattendibilità delle dichiarazioni fiscali disponibili alla data della separazione nel rappresentare redditi del padre l'eventuale modifica in peius rimane priva di consistenza numerica", non disponendosi di dati rispetto ai quali operare un calcolo differenziale, e di tanto risulta gravata parte ricorrente, in ragione del rispettivo onere probatorio.

Parimenti considerava non riscontrata da idonea documentazione la prospettata carenza di utili dell'attività alberghiera della società Costa dei Platani a causa della pandemia così come non era stato documentato l'impiego di risorse personali del Vi.Ma. per far fronte ai debiti sociali, di contro però osservava che gli estratti conto di quest'ultimo registravano periodici e continui versamenti ad opera della società.

La Corte di appello, alla luce delle risultanze istruttorie, riteneva che il quantum dell'assegno di mantenimento in favore dei tre figli minori dovesse essere elevato ad Euro 800,00 mensili. In proposito considerava per quanto attiene alla posizione del padre che al reddito tratto dalla società mai accertato nella esatta consistenza si doveva sommare il reddito da lavoro dipendente indicato nel CUD 2022 (dal 1.4.2021) di Euro 19.92,00 lordi ed Euro 15.648,00 netti, pari a Euro 1.738,00 per 9 mensilità mentre per quel che attiene alla madre i dati che emergevano dalle due C.U. 2022 in atti, per il periodo di imposta 2021, registravano l'importo di 2.786,00 quale reddito percepito dal datore di lavoro DAG DSII, e di Euro 21.202,00 lordi ed Euro 18.123 netti, percepito dal datore di lavoro MBS Srl, con un reddito complessivo netto di Euro 20.909,00 pari a circa Euro 1.742,00 per dodici mensilità.

Avverso tale sentenza Vi.Ma. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria cui ha resistito con controricorso Silvia Ca.Si.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, dell'art. 6 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia con la L. 20 marzo 2003 n. 77, dell'art. 24 c. 1 della CDFUE, degli artt. 315 bis c. 3 c.c. e 473 bis 4 c.p.c., per non avere il Giudicante provveduto all'audizione dei minori al fine di ascoltare le loro opinioni circa le modalità di affidamento.

Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 e 5 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132 c. 2 n.4 c.p.c. e 473 bis 4 c. 2 c.p.c., per

non avere il Giudice di Appello esplicitato in modo esaustivo le ragioni per le quali l'ascolto dei minori fosse "manifestamente superfluo" e "contrario all'interesse dei medesimi" (p. 6), nonché per essere la motivazione carente nella indicazione del criterio logico che ha condotto il Giudice alla formazione del suo convincimento. Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter co.4 c.c. per avere, la Corte d'Appello, statuendo a carico del sig. Vi.Ma. un contributo al mantenimento dei figli nella misura di Euro 800,00 mensili da rivalutarsi dalla data della domanda (di primo grado), violato il principio di proporzionalità nella contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli (in regime di affidato condiviso sostanzialmente paritario).

Con il quarto motivo sempre ai sensi dell'art. 360 c.1 n.3 c.p.c. si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 898/70, che richiama le norme del libro 1, capo IX, titolo II c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata statuisce l'obbligo al mantenimento dei figli a carico del sig. Vi.Ma. nella misura di Euro 800,00 mensili rivalutabili dalla domanda originaria, sulla base dell'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi. Con il quinto motivo sempre ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'Appello statuito l'ammontare dell'assegno da rivalutarsi dalla data della separazione consensuale, se bene né l'appellante né l'appellato avessero concluso in tal senso. Il primo e secondo motivo, che vanno esaminati congiuntamente per l'intima connessione, sono infondati.

Va innanzitutto premesso che non sono applicabili *ratione temporis* le nuove disposizioni sull'audizione del minore dettate dalla recente "riforma Cartabia", per cui la fattispecie in esame resta disciplinata dalle norme 315 bis, 336 bis c.c. e l'art. 315-bis, comma 3 c.c., per cui "il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano"; l'art. 336-bis ("Ascolto del minore"), in base al quale: "1. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. 2. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. 3. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. 4. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video".

Nel caso in esame, la Corte di appello aveva ritenuto manifestamente superflua l'audizione spiegando che era stata acquisita la relazione psico sociale di aggiornamento relativa al nucleo familiare, con coinvolgimento del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia ASL

di Alessandria; la psicologa Si.Br. e l'assistente sociale Mo.St. avevano incontrato i genitori e la psicologa aveva effettuato un incontro allargato con tutti e tre i minori, un colloquio individuale con il maggiore Ma. ed uno congiunto madre - figlio maggiore familiare, con coinvolgimento del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia ASL di Alessandria. Il giudice del merito aveva sottolineato come la condizione dei minori fosse stata dunque approfonditamente indagata, senza che fossero emerse condizioni di disagio evidenziando come non fosse necessario apportare alcuna modifica in ordine al regime di affidamento condiviso, attuato sin dalla separazione del 2018, né per la già prevista collocazione paritetica dei tre minori; precisando che le modifiche apportate non incidono sul regime di collocazione dei tre minori, che rimane paritario fra i genitori, così come già avveniva da tempo.

La Corte distrettuale a tali considerazioni aggiungeva come l'audizione fosse contraria agli interessi dei minori che rischiano di essere maggiormente coinvolti nel conflitto ancora persistente dei genitori e di assumere una inappropriata veste di "latori" dei desiderata degli adulti, che invece ancor oggi non dialogano adeguatamente fra loro nell'interesse dei figli giudicando in tal senso significativo che entrambe le parti riconducevano ad una richiesta dei medesimi le modifiche rispettivamente richieste, e che avanti ai Servizi non sia stato previsto un incontro congiunto dei genitori, che rimangono, come già osservato dagli operatori nel giudizio di primo grado incapaci di una "comunicazione funzionale, essenziale, ma necessaria per la gestione ed il benessere dei figli" ed ancora oggi mantengono l'assenza di contatti diretti che consente il contenimento degli episodi di scontro"

Emerge dunque che i giudici di merito hanno deciso di non procedere direttamente all'audizione dei minori, - comunque sentiti personalmente dalla psicologa e dai servizi sociali - sulla base di una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l'interesse dei minori), così come consentito dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 336-bis c.c., e come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte per derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile (v. Cass. 1474 del 2021, 1471 del 2021, 16569 del 2021; cfr. Cass. 16410 del 2020, 23804 del 2021, 9691 del 2022; 2023 n. 2001).

Del resto, si tratta di una soluzione in linea con il Regolamento (UE) 2019,1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), in base al quale, pur dovendosi, "quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore... conformemente all'art. 24, paragrafo 1, della Carta e alla luce dell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo", "tuttavia, il regolamento dovrebbe

lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell'audizione", restando in loro facoltà "stabilire se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da un consulente tecnico che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula di Tribunale o in altro luogo o con altri mezzi"; inoltre, "pur rimanendo un diritto del minore, l'audizione di quest'ultimo non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore" (Cons. 39).

Il terzo e quarto motivo meritano una trattazione congiunta essendo diretti a contestare il quantum del mantenimento dei minori ritenuto non rispondente al principio di proporzionalità e disposto sulla base delle dichiarazioni dei redditi considerate non attendibili.

Entrambe le doglianze sono inammissibili.

In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. n. 4145 del 10/02/2023; (Cass. n. 2536 del 26/01/2024).

L'art. 337 ter c.c., comma 4, infatti stabilisce; "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando; 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".

La Corte di merito ha stabilito l'entità dell'assegno di mantenimento dovuto dal Vi.Ma. facendo applicazione di questi criteri ritenendo che, malgrado i tempi di collocazione dei minori presso ciascun genitore fossero paritari, doveva essere confermata la previsione di un contributo di mantenimento perequativo a carico del padre, che gode di una condizione economico reddituale migliore.

In merito alla determinazione dello stesso ha considerato le effettive disponibilità economiche del soggetto onerato non prendendo però a base le sue dichiarazioni

reddituale giudicate inattendibili. Ha infatti osservato in proposito che all'epoca della separazione il modello fiscale dell'appellato (PF 2019) registrava un reddito complessivo di Euro 2.676,00 ed un reddito imponibile di Euro 1.217,00 del tutto incompatibile con gli oneri di mantenimento spontaneamente assunti negli accordi di separazione (Euro 800,00 mensili per il mantenimento dei tre figli).

A seguito della produzione degli estratti conto del Vi.Ma., disposta in primo grado, sono emerse somme che risultano periodicamente e continuativamente accreditate sul conto corrente del sig. Vi.Ma. ad opera della società, importi che vengono concordemente riportati dalle parti e che ammontano a Euro 4400,00 per l'anno 2018, ad Euro 15.800,00 per l'anno 2019, ad Euro 9500,00 per l'anno 2020 ed ad Euro 6.800,00 per l'anno 2021, importi questi che in difetto di prova è stato ritenuto dal giudice di merito come reddito tratto dall'attività sociale, non contemplato nelle dichiarazioni fiscali dell'onerato.

Ai redditi mai accertati nella loro esatta entità tratte dall'attività sociale l'appellato aveva aggiunto nell'anno 2021 il reddito da lavoro dipendente di Euro 19.921 lordi ed Euro 15.648,00 netti riportati nel Cud 2022.

Con riguardo alla posizione economica dell'appellante la Corte distrettuale ha rilevato che il reddito della sig.ra Ca.Si., emergente dalle due C.U. 2022 in atti, per il periodo di imposta 2021, è stato di Euro 2.786, quale reddito percepito dal datore di lavoro DAG DSII, e di Euro 21.202,00 lordi ed Euro 18.123 netti, percepito dal datore di lavoro MBS Srl, con un reddito complessivo netto di Euro 20.909,00 pari a circa Euro 1.742 per dodici mensilità.

Ha altresì rilevato che il padre aveva documentato spese abitative; la madre conduce in locazione un immobile, al canone di Euro 330 mensili, al quale devono aggiungersi tutti gli oneri di utenze. La decisione impugnata, quindi, non si presta a censure sotto il profilo dei criteri di cui i giudici distrettuali hanno fatto applicazione per giungere alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori, che è stato quantificato non solo applicando il principio di proporzionalità, attraverso una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, ma anche facendo riferimento agli elementi previsti dell'art. 337-ter c.c., comma 4.

Le critiche rivolte all'individuazione della reale entità delle risorse economiche nella disponibilità di ciascuno dei genitori e delle esigenze dei minori non evidenziano alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma sono espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

Sotto questo profilo il mezzo in esame deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, e risulta, di conseguenza, inammissibile.

Con riguardo poi alla valutazione espressa in merito alle dichiarazioni dei redditi presentate dal soggetto onerato va ricordato che come affermato più volte da questa Corte, le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicchè nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. 13592/2006; Cass. 17199/2013; Cass. 18196/2015; 2018 n. 769).

Nella specie la Corte distrettuale ha spiegato le ragioni per le quali i dati tratti dalle dichiarazioni reddituali del Vi.Ma. non fossero attendibili.

L'ultimo motivo è infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato (pronuncia n. 21.178 del 24 agosto 2018) e costante, secondo cui " in considerazione delle esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, ed in virtù delle quali, è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario".

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in Euro 3000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell'ordinanza, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2025.